

Roma, 7 gennaio 2021

## **Circolare n. 10/2021**

### **Oggetto: Lavoro – Autotrasporto – Tempi di guida e di riposo – Chiarimenti della Commissione europea.**

Come è noto, la Commissione Europea ha pubblicato alcuni chiarimenti relativi alle disposizioni del Regolamento UE n.1054/2020 in vigore dal 20 agosto scorso che ha modificato i Regolamenti UE nn.561/2006 e 165/2014 sui tempi di guida e di riposo e sui tachigrafi ([https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa\\_it](https://ec.europa.eu/transport/modes/road/mobility-package-qa_it)).

I chiarimenti sono impostati sotto forma di domanda e risposta; la Commissione ha specificato che le domande e le risposte sono puramente illustrative e che è la Corte di Giustizia europea a essere competente per le interpretazioni del diritto.

Si evidenziano di seguito i chiarimenti più importanti.

**Organizzazione del rientro dell'autista impegnato in un trasporto internazionale** – Come è noto le imprese devono organizzare l'attività dei conducenti in modo tale che essi possano rientrare nel Paese di stabilimento dell'impresa o nel proprio Paese di residenza ogni 3 o 4 settimane a seconda del proprio orario di lavoro. La Commissione ha chiarito che la scelta di uno dei due luoghi presso cui tornare compete al conducente, ma nel caso egli non esprima alcuna scelta tra le due possibilità è il datore di lavoro a poter scegliere quale sia il luogo di rientro che ritiene più opportuno; viene altresì specificato che in entrambi i casi (scelta del conducente o dell'impresa) è obbligo del datore di lavoro organizzare il regolare rientro presso uno dei due luoghi suddetti.

**Dimostrazione da parte dell'impresa dell'organizzazione del rientro** – Secondo la Commissione l'impresa può dimostrare di aver rispettato il precedente obbligo tramite i dati registrati dal cronotachigrafo, i turni di servizio dei conducenti e altri documenti che possono provare che l'impresa abbia offerto al conducente la concreta possibilità del rientro (ad esempio biglietti di treni, autobus o aerei o fatture di servizi di trasporto); le suddette prove devono essere conservate nella sede dell'impresa di autotrasporto (il conducente non è invece tenuto a conservarli).

**Spese di viaggio** – La Commissione ha chiarito che, se il conducente termina il periodo di lavoro in uno dei due luoghi indicati dal Regolamento (la propria residenza o la sede dell'impresa) e sceglie di restare lì, non ci sono spese aggiuntive per il datore di lavoro; invece, nel caso in cui il conducente termini il periodo di lavoro lontano da uno dei due luoghi suddetti è responsabilità del datore di lavoro che organizza il rientro coprire le spese di viaggio; una terza ipotesi è relativa alla scelta del conducente di trascorrere il periodo di riposo in un altro luogo diverso: in questo caso le spese di viaggio da e verso questo luogo saranno a suo carico.

**Lavoratori autonomi** – La Commissione ha specificato che l'applicazione delle suddette disposizioni non è prevista per i lavoratori autonomi; il Regolamento è invece applicabile nel caso in cui la situazione lavorativa dei suddetti soggetti, ferma restando la propria autonomia, soddisfi comunque le condizioni che caratterizzano un rapporto di lavoro.

**Divieto di riposo settimanale regolare in cabina** – La Commissione ha specificato che il Regolamento non ha fornito una lista di criteri in base ai quali definire adeguato il luogo di riposo; ma è il Regolamento stesso a richiedere che questi luoghi debbano offrire servizi igienici, posti letto adeguati e privacy (quindi un hotel, un appartamento in affitto in un motel o una casa privata soddisfano le suddette richieste).

**Dimostrazione di aver trascorso il periodo di riposo in un luogo adeguato –**

La Commissione ha precisato che le autorità di controllo non possono imporre ai conducenti di presentare documenti che attestino di aver trascorso il periodo di riposo fuori dal veicolo; le autorità di controllo possono multare i conducenti solo se sorpresi a trascorrere il periodo di riposo a bordo dei veicoli durante un controllo.

**Riposo compensativo successivo a due periodi di riposo ridotti –** Come è noto, ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale regolare (quindi nel caso in cui il conducente abbia effettuato due riposi ridotti consecutivi) deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato prima di effettuare il riposo settimanale regolare; a riguardo la Commissione ha precisato che i periodi di compensazione devono essere presi in blocco e attaccati al riposo settimanale regolare obbligatorio.

**Superamento tempi di guida –** Come è noto il Regolamento permette di superare i periodi di guida giornalieri (9 ore ovvero massimo 10 ore per due volte a settimana) e settimanali (56 ore), dopo aver osservato un'interruzione di 30 minuti, esclusivamente per permettere al conducente di rientrare nel Paese di stabilimento dell'impresa o nel proprio Paese di residenza; a riguardo la Commissione ha chiarito che le suddette deroghe non devono comportare una riduzione del periodo di riposo successivo ai predetti superamenti dei tempi di guida.

**Tempi di guida bisettimanali –** La Commissione ha chiarito che, ferme restando le suddette deroghe, è obbligatorio rispettare il limite massimo di 90 ore di guida in due settimane.

**Multipresenza –** La Commissione ha precisato che nell'ambito di un trasporto effettuato in multipresenza il conducente non è obbligato a prendere il proprio periodo di pausa di 45 minuti seduto mentre l'altro conducente guida e quindi il veicolo è in movimento, bensì può scegliere di effettuarla nel suddetto momento o fuori dal veicolo; mentre fuori dal veicolo la pausa può superare i 45 minuti, all'interno di un veicolo in movimento la pausa è presa a blocchi di 45 minuti, per cui nel caso uno dei blocchi di pausa si interrompa il tempo rimanente in cui il conducente è seduto accanto all'altro conducente che guida deve essere considerato periodo di disponibilità.

**Attraversamento di frontiera –** Come è noto, l'obbligo di registrazione manuale nel momento in cui vengono attraversati i valichi di frontiera è già in vigore dal 20 agosto scorso per i veicoli dotati di tachigrafo analogico, mentre entrerà in vigore dal 2 febbraio 2022 per i veicoli dotati di tachigrafo digitale; a riguardo la Commissione ha chiarito che il conducente debba fermarsi alla fermata il più possibile vicino al valico o subito dopo averlo attraversato (se l'attraversamento del confine di uno Stato membro avviene su un traghetto o un treno, il conducente deve inserire il simbolo del paese nel porto o nella stazione di arrivo); inoltre la Commissione ha rammentato che dal 20 agosto 2020, i conducenti di veicoli dotati di tachigrafo analogico devono registrare il simbolo dei paesi in cui è iniziato e terminato il periodo di lavoro giornaliero.

Fabio Marrocco  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [368/2020](#) e [258/2020](#)  
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.